



## L'ASSEMBLEA GENERALE

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 22 del 6 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare il servizio di Tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montato del Fiume Brenta all'istituto di credito Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo e mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est S.p.A (mandante), alle condizioni di cui allo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria del Consorzio, approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 14 di data 26 settembre 2017, integrate con l'offerta della predetta Associazione Temporanea d'Imprese pervenuta al protocollo comunale in data 27.10.2017 al n. 1304;
- la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montato del Fiume Brenta è stata sottoscritta digitalmente dalle parti e assegnato il n. 2 di Repertorio Atti Privati del 27 dicembre 2017;

Considerato che, con Circolare n. 22 del 15 giugno 2018 con oggetto: "Applicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015(PSD2), recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 2018", il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dispone tra l'altro quanto segue:

- le norme della PSD2 che si applicano alle amministrazioni pubbliche a partire dal 1° gennaio 2019, richiedono un adeguamento delle convenzioni di tesoreria/cassa in essere;
- l'applicazione delle nuove regole, obbligatoria per espressa disposizione normativa, riguarda aspetti convenzionali che non ritiene modificano in modo significativo il rapporto contrattuale tra la singola pubblica amministrazione e il suo tesoriere/cassiere;
- nella considerazione che le modifiche si rendono necessarie per adeguare le convenzioni in essere alla normativa sopravvenuta – anche ai fini di ripristinare il sinallagma contrattuale – reputa sufficiente un adeguamento delle convenzioni in essere ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuare entro il 1° gennaio 2019, senza necessità di esperire una nuova procedura di affidamento;

Atteso che le modifiche proposte riguardano:

- a) il momento della ricezione dell'ordine di pagamento, che per espressa previsione del MEF, può "essere fatto slittare" in avanti di un giorno, rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente al Tesoriere;
- b) il divieto di decurtare la somma riconosciuta dall'Ente al beneficiario degli oneri sostenuti dal Tesoriere;
- c) la facoltà per il Tesoriere di addebitare il conto di tesoreria, corrispondendo alla banca del pagatore gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di accredito, nel caso in cui il pagatore si avvalga del diritto al rimborso incondizionato (ex art. 13, comma 3 bis d.lgs. 11/2010) in caso di addebito SDD disposto dall'Ente.

Visto il comma 2, dell'art. 27 - "Modifica dei contratti durante il periodo di validità" della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" dove prevede i casi in cui i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto;

Ritenuto che le modifiche in argomento possano rientrare nei casi di cui al punto precedente;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adeguamento della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo e mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est S.p.A (mandante) approvata con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 14 di data 26 settembre 2017 mediante approvazione delle clausole integrative allegate al presente atto;

Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. "Nuovo codice degli appalti" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 26 settembre 2017;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Con votazione unanime espressa da n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

### **d e l i b e r a**

- 1 di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, affidato all'istituto di credito Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana – capogruppo e mandatario della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Del Nord Est S.p.A (mandante) n. 2 di Rep. Atti Privati del 27/12/2017, approvata con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 14 di data 26 settembre 2017, mediante approvazione delle clausole integrative allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2 di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla sua trasmissione all'istituto di credito Tesoriere Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo Valsugana;
- 3 di disporre la pubblicazione clausole integrative allegate al presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
- 4 di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione all'Assemblea Generale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SERGIO SCALET

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

F.to PAOLO ANDREATTA

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

---

---

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo del Consorzio il **24.12.2018** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **04.01.2019**, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Borgo Valsugana, 04.01.2019

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

## **CLAUSOLE INTEGRATIVE ALLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

### **Art. 1 - Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento**

1. Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, la banca del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa o successivamente alle ore 14:00 di un giorno operativo, l'ordine di pagamento si intende pervenuto la giornata operativa successiva.

2. Poiché il servizio di tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione di operazioni di incasso e pagamento ma prevede una serie di ulteriori obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, "il momento della ricezione" dell'ordine va considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento. Pertanto, ove necessario per esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale del Tesoriere, le parti convengono espressamente che il termine di ricezione di cui al comma precedente possa essere differito - rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente alla banca - di un'ulteriore giornata operativa, lasciando un'ulteriore giornata operativa per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo.

### **Art. 2 - Importi trasferiti**

1. Il Tesoriere, in esecuzione di un ordine di pagamento, trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione e non trattiene spese sull'importo trasferito, che saranno a carico dell'Ente.

### **Art. 3 - Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall'Ente (Sepa Direct Debit)**

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa dell'Ente sia già stata eseguita, il pagatore ha un diritto incondizionato, ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis d.lgs. 11/2010, al rimborso dell'importo trasferito, entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul suo conto corrente.

2. L'Ente autorizza il Tesoriere, nel caso in cui a quest'ultimo pervenisse richiesta di rimborso da parte della banca del pagatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, ad addebitare il conto di tesoreria, corrispondendo alla banca del debitore gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito.